



**COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO**

ORIGINALE

IMPEGNO N. _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI 2015/2017 E PIANO ESUBERI 2015/2014.

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di gennaio alle ore 19.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
FUMASONI VALERIO	SINDACO	si	
TAVELLI GIORGIO	VICESINDACO	si	
DAGHI MICAELA	ASSESSORE		si
BASSI MICHELA	ASSESSORE	si	
ACHILLI MAURO	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Valter Bianchini** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

L' **Ing. Valerio FUMASONI** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

Premesso che:

- l'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997 n. 449 ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del d. lgs. 30/03/2001 n. 165 e dall'art. 91, comma 1, del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 1, comma 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come da ultimo modificato dall'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che così prevede:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

- l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, prevede che:
"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133 è abrogato.....”;

- con deliberazione n.27/2014 la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla materia ha enunciato il seguente principio di indirizzo: *"Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006. Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%. Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio"*.
- l'art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008, prevede quanto segue:

"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.";
- l'art. 9, comma 28, del citato d.l. n. 78/2010 e s.m.i. relativamente alle assunzioni a tempo determinato e all'utilizzo di persone con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stabilisce che:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.....";

Ricordate inoltre le disposizioni in materia di fabbisogno di personale ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, in conformità al disposto di cui all'art. 6,

comma 4 – bis del più volte citato D.Lgs. n. 165/2001, nonché le norme relative alla rilevazione di eventuali eccedenze di personale, secondo le disposizioni introdotte dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha modificato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevato che allo stato attuale per far fronte al fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017, si rende necessario prevedere in particolare:

1. la proroga a tempo determinato (mesi sei) di n. 1 unità di personale assunta in data 01.09.2014 a tempo determinato (36/36) in qualità di istruttore tecnico. Tale figura si rende indispensabile per supportare le attività straordinarie di controllo e verifica inserimento aree edificabili nel PGT presso il Servizio tributi;
2. l'assunzione a tempo determinato di una unità di personale in qualità di istruttore tecnico presso il Servizio tecnico in particolare a supporto del settore edilizia privata/urbanistica nei limiti di spesa acconsentiti dalla norma;
3. l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di polizia locale in sostituzione di quella che cesserà il servizio in data 20 febbraio 2014 nei limiti di spesa acconsentiti dalla norma; Tale assunzione potrà essere sostituita da altre forme dirette ad assicurare il servizio quali la convenzione con altri enti, l'istituto del comando o del distacco;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della citata legge n. 296/2006 e s.m.i. a decorrere dall'anno 2014 la spesa di personale deve essere inferiore al valore medio della stessa spesa nel triennio 2011-2013:

- spesa personale anno 2011: €.	631.674,43	(dati a consuntivo)
- spesa personale anno 2012: €.	629.305,02	(dati a consuntivo)
- spesa personale anno 2013: €.	623.955,81	(dati a consuntivo)
- spesa personale anno 2014: €.	615.073,30	(dati a consuntivo)
- spesa personale anno 2015: €.	575.180,00	(dati provvisori)
- valore medio spesa personale 2011-2013:	€ 628.311,75	

per cui il limite di cui all'articolo in questione risulta rispettato per l'anno 2014 e si prevede di rispettarlo anche per gli anni 2015, 2016 e 2017;

Dato atto che con riferimento al divieto di assunzioni di cui all'art. 76, comma 4, del citato d.l. n. 112/2008 il patto di stabilità interno:

- è stato rispettato per l'anno 2013;□
- verrà rispettato per l'anno 2014 (in base alle informazioni desumibili alla data odierna);

Considerato quindi che per assicurare il rispetto dei vincoli attualmente vigenti in materia di spesa di personale occorra nell'elaborazione della programmazione 2015/2017 contenere le assunzioni a tempo indeterminato, nel limite della spesa del 60% del personale cessato nell'anno 2014 oltre ad eventuali residui degli anni precedenti ovvero prevedere interventi mirati che non gravino sul bilancio comunale, ferma restando la possibilità di variare il programma stesso in considerazione sia dell'evoluzione del quadro normativo e interpretativo nazionale di riferimento che delle esigenze funzionali ed organizzative;

Considerato che con riferimento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 in merito al cumulo delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato e non utilizzate nel triennio precedente, la situazione è la seguente:

- capacità di spesa per cessazioni avvenute negli anni 2011, 2012 e 2013: € 0,00;
- assunzioni effettuate fino alla data odierna: □ € 0,00;
- residua capacità di spesa: € 0,00;

che aggiunta alla quota utilizzabile per le cessazioni 2014 verificatesi fino alla data odierna, pari ad € 0,00, comporta una capacità complessiva di spesa a decorrere dall'1/1/2015 di € 0,00;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 378/2014 del 19 dicembre 2014 che afferma che il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, previsto dall'art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 si riferisce "non alle cessazioni intervenute negli anni pregressi quanto alle cessazioni future già definite per il triennio successivo di cui gli enti potranno tener conto nella programmazione delle assunzioni".

- cessazioni anno 2015 – 1 unità categoria C pari ad una spesa annua (stipendio tabellare) di €. 20.149,67

Più oneri riflessi ed Irap.

Che è pertanto possibile effettuare assunzioni, nel corso del triennio 2015-2017, che comportino una spesa pari all'80% oppure al 100% se l'Ente risulta essere virtuoso cioè se il rapporto tra spese di personale e spese correnti risultano essere inferiori al 25%;

Considerato inoltre che la spesa di personale sostenuta per lavoro flessibile nel 2009 è stata pari ad €. 27.844,67, limite di spesa da considerarsi alla luce delle modifiche introdotte all'art. 9, comma 28 dalla Legge 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014;

Preso atto che l'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66/2014 conv. con legge n. 89/2014 relativo ai tempi medi di pagamento e dato atto che, in base agli ultimi dati disponibili pubblicati sul sito web istituzionale, risulta che per l'anno 2013 il tempo medio è stato di -4 giorni, e che è in fase di definizione il computo dei tempi medi di pagamento per l'anno 2014 che comunque risultano in linea con quelli del 2013 e comunque entro i termini consentiti dalla normativa citata per cui non opera il divieto di assunzione previsto dalla norma stessa (superiori a 90 giorni nel 2014 ed a 60 giorni a decorrere dal 2015);

Considerato che i fabbisogni di personale rappresentati potranno essere recepiti solo parzialmente nella programmazione dei fabbisogni di personale a causa dei vincoli normativi in materia di assunzioni, stabilendo inoltre che prima dell'attuazione delle singole assunzioni previste dovrà essere verificato il rispetto di tutte le condizioni imposte dalla normativa in materia di contenimento di spesa di personale;

Richiamati:

- la dotazione organica del personale di cui all'allegato;
- il Piano azioni positive nell'ambito delle pari opportunità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data odierna;

Visto l'art. 91 del d. lgs. n. 267/2000 e l'art. 39 della legge n. 449/1997;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del d. lgs. 267/2000;

Con i poteri della Giunta Comunale;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

- 1) **di mantenere** invariata la dotazione organica di questo Ente, come risultante dal prospetto allegato "A";
- 2) **di individuare** per il triennio 2015-2017 i fabbisogni di personale ed il conseguente programma delle assunzioni come da allegato "B" e per le motivazioni in premessa indicate, dando atto che il limite di spesa per i contratti di lavoro flessibile è soggetto alla nuova disciplina di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 11, c. 4 bis del D.L. 90/2014 e ed il limite per le assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere verificato in sede di avvio della procedura;
- 3) **di dare atto che** questo Comune rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i. ed ha rispettato il patto di stabilità per gli anni 2013 e 2014;
- 4) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183, che non risultano in questo ente situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente;
- 5) **di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;
- 6) **di inoltrare** il presente atto al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere.
- 7) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

DOTAZIONE ORGANICA

AREE	QUALIFICHE	POSIZ ECONOM ICHE	POSTI PREVIST I	DI CUI POSTI VACANTI	NOTE
AFFARI GENERALI	ISTRUTTORE DIRETTIVO D	D4	1	-	
	COLLABORATORE	B3/B3	1	-	
AREA DEMOGRAFICA	ISTRUTTORE C	C4	1	-	Part time 80,55% dal 01.02.2003 - Dal 01 aprile 2011 tempo pieno
	ESECUTORE B	B2	1	-	Part time 88,89% dal 01.01.2008 - Ripristino tempo pieno dal 01.01.11 AL 31.05.12 - Ripristino part-time 88,89 dal 01.06.2012
AREA FINANZIARIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO D	D4	1	-	
	ISTRUTTORE C	C4	1	-	Part time 86,11% dal 01.02.2003
AREA TRIBUTI	ISTRUTTORE DIRETTIVO D	D4	1	-	
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIV.	ISTRUTTORE DIRETTIVO D	D4	1	-	
	AGENTE POLIZIA LOCALE C	C5	1	-	
AREA TECNICA - OPERE PUBBL.	ISTRUTTORE DIRETTIVO D	D2	1	-	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO D	D1	1	1	
	ESECUTORE B	2-B4 1-B3	4	1	1 vacante dal 01.04.2008
	ISTRUTTORE C	C4	1	-	Part time 83,33% dal 01.06.2004
TOTALI			16	2	

PIANO FABBISOGNO PERSONALE

ANNO 2015			
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO			
	n. posti	Profilo professionale	Cat.
Area Segreteria - Tributi, proroga 6 mesi tempo determinato	1	C	C1
Area Edilizia Privata-Urbanistica, assunzione tempo determinato entro il limite di spesa consentito per l'anno 2015	1	C	C1
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
	n. posti	Profilo professionale	Cat.
Area Vigilanza - assunzione, a causa cessazione del rapporto di lavoro, entro i limiti di spesa consentiti per l'anno 2015	1	C	C1

ANNO 2016			
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
	n. posti	Profilo professionale	Cat.
	0	0	

ANNO 2017			
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
	n. posti	Profilo professionale	Cat.
	0	0	

Area Finanziaria

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2015 - ART. 9, C. 28 D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 11, c. 4 bis D.L. 90/2014
--

Si attesta che l'Ente ha rispettato i vincoli di riduzione della spesa di personale come previsto dall'art. 1, c. 557-quater L. 296/2006 (dal 2014 la spesa di personale deve essere inferiore al valore medio della stessa spesa nel triennio 2011-2013):

- valore medio spesa personale 2011-2013: € 628.311,75

- spesa personale anno 2011: €.	631.674,43	(dati a consuntivo)
- spesa personale anno 2012: €.	629.305,02	(dati a consuntivo)
- spesa personale anno 2013: €.	623.955,81	(dati a consuntivo)

- spesa personale anno 2014: €.	615.073,30	(dati pre-consuntivo)
- spesa personale anno 2015: €.	575.180,00	(dati provvisori)

Si attesta inoltre che durante l'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta a titolo di spesa per personale a tempo determinato è stata di € 27.844,67.

Pertanto il limite massimo di spesa per i contratti di lavoro flessibile è di € 27.844,67.

Berbenno di Valtellina, 08 gennaio 2015

IL RESPONSABILE
(D.ssa Maura Spagnolatti)



Maura Spagnolatti